



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

Ordinanza n. 70 del 01 aprile 2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – svolgimento del mercato settimanale del lunedì in attuazione del DPGR n. 34 del 21.03.2020;

IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria di COVID-19;

Visto in particolare il D.P.G.R. n. 34 del 21.03.2020 laddove al punto 9 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso per evitare assembramenti;

Ricordato che alla data odierna è consentita la partecipazione esclusivamente di alimentaristi, produttori agricoli e florovivaisti;

Evidenziato che a causa della particolare conformazione del mercato sul territorio di Pont non è possibile transennare le aree occupate dai mercatali oppure creare varchi di entrata ed uscita, pertanto ciascun operatore presente sarà ritenuto direttamente responsabile della gestione del mercato stesso, adempiendo ai seguenti obblighi:

- attivarsi affinché sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale
- i clienti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita esclusivamente se muniti di mascherina e guanti, diversamente dovranno essere allontanati dall'operatore stesso che rifiuterà la vendita

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'autorizzazione allo svolgimento del mercato settimanale del lunedì con la partecipazione di alimentaristi, produttori agricoli e florovivaisti in esecuzione alla normativa nazionale e regionale vigente alla data odierna;

Ciascun operatore presente sarà ritenuto direttamente responsabile della gestione del mercato stesso, adempiendo ai seguenti obblighi:

- attivarsi affinché sia mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale
- i clienti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita esclusivamente se muniti di mascherina e guanti, diversamente dovranno essere allontanati dall'operatore stesso che rifiuterà la vendita

Qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti sul mercato ai sensi delle normative impartite in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19, nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza

Ai cittadini non rispettosi delle disposizioni in materia di contenimento dei contagi da covid-19 si applicherà la sanzione amministrativa disposta dal D.L. 19/2020, art. 4 commi 1-3 (violazione a disposizione impartita dal sindaco)

Le disposizioni impartite con la presente Ordinanza varranno fino a modifiche emanate a carattere nazionale o regionale in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto

Gli Agenti della forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

A V V I S A

Che a norma dell'art.3 C.4° della legge 07.08.1980 n.241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al T.A R. per il Piemonte.

IL SINDACO
(Coppo Paolo)

